

Sentenza: n. 117 del 4 maggio 2016

Materia: bilancio e finanza pubblica

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Parametri invocati: articoli 3, 97, 117, 118, 119 e del principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione

Ricorrente: Regione Veneto

Oggetto: articolo 1, comma 359, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015).

Esito: infondatezza della questione

Estensore nota: Caterina Orione

Sintesi: La disposizione impugnata prevede una riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 12, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 1988). Tale ultima disposizione è relativa allo stanziamento, per capitale ed interessi, iscritto al capitolo n. 7304 dello stato di previsione dal Ministero dei trasporti per far fronte agli oneri derivanti dall'ammortamento dei mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre.

La riduzione di spesa, articolata per il 2015 ed il 2016, è ritenuta lesiva delle prerogative costituzionali dalla ricorrente in quanto andrebbe ad incidere retroattivamente su impegni già assunti dalla Regione e determinerebbe conseguentemente l'alterazione della programmazione già compiuta, poiché la renderebbe priva di copertura finanziaria, con lesione del legittimo affidamento della Regione e del principio di proporzionalità, nonché lesiva delle "competenze regionali in tema di servizi ferroviari di interesse regionale" ed andrebbe altresì a minare l'equilibrio finanziario regionale.

La Corte, partendo dal tenore letterale del corpus normativo per il concatenarsi dei rinvii (articolo 13, comma 12, legge 67/1988 e articolo 2, terzo comma, legge 910/1986) afferente alla questione, fornisce un'interpretazione della disposizione impugnata, che non consente di ravvisare alcuna lesione delle prerogative regionali, così come paventato dalla ricorrente.

Entrambe le disposizioni espressamente fanno riferimento *a mutui che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa sono autorizzate a contrarre* (l. 67/88) e *a mutui garantiti dallo Stato che le ferrovie in regime di concessione e in gestione commissariale governativa possono contrarre* (L. 910/86), per cui dal tenore letterale di esse si deve espressamente escludere che essa incida sulla già avvenuta stipula di mutui, riferendosi le disposizioni citate solo ad eventuali mutui da contrarre. L'ambito applicativo della disposizione impugnata è pertanto da ritenersi circoscritto solo a risorse non impegnate, delle quali può essere disposta una diversa programmazione per il conseguimento degli obiettivi costituiti da esigenze di contenimento della spesa pubblica.

La normativa intervenuta successivamente a quella censurata nel giudizio, costituita dalla legge 28 dicembre 2015, n. 209 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018), e dall'esame dello stato di previsione del Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, non presentano varianza contabile, a conferma che la riduzione indicata nella disposizione impugnata non ha operato e non opera su risorse finanziarie destinate a mutui già contratti.